



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

12/53/CR7/C5

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DELL'AGENZIA DELLE RISORSE IDRICHE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E ALL'AUTORITÀ DELL'ENERGIA E DEL GAS.

IL FONDAMENTO NORMATIVO

In via preliminare, giova illustrare il quadro normativo sotteso all'approvazione del d.p.c.m. in disamina, al fine di individuare l'ambito di disciplina autorizzato dal legislatore statale.

Anzitutto, con il decreto legge 70/2011 (convertito nella l. 106/2011) il legislatore statale aveva previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in sostituzione della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (art. 10, co. 11-28 del d.l. 70/2011).

Tale organismo, congegnato dal legislatore come una vera e propria *Authority*, era espressamente finalizzato a *“garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici”* (art. 10, co. 11 del d.l. 70/2011). Ai suddetti fini, il legislatore ha ridisegnato *ex novo* un articolato sistema di funzioni e poteri in materia di regolazione e vigilanza del servizio idrico integrato.

Prima ancora del suo effettivo insediamento, stante la sopravvenuta esigenza di attuare un contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia è stata soppressa con il recente decreto legge 201/2011 (convertito con legge 214/2011) e le relative funzioni sono, con una clausola attributiva espressa, trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed, in via residuale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

In particolare a mente dell'articolo 21, comma 19 del d.l. 201/2011 *“sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 90 novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

L'AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI INTERVENTO

Dalla lettura del suddetto disposto emerge chiaramente quale debba essere la sfera di azione del Governo, chiamato ad individuare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che devono essere attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici ed esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tali funzioni risultano già declinate *ope legis*, giusta la disposizione dell'articolo 10 del decreto legge 70/2011 (convertito con legge 214/2011), pertanto l'emanazione del d.p.c.m. in parola non può che assumere una natura ricognitiva delle stesse, precisandone i contenuti ed esplicitando i relativi poteri di esercizio in conformità alla legge 481/1995.

Per contro, il testo in esame palesa un travalicamento dell'ambito di disciplina autorizzato dal legislatore statale ed al riguardo valgono le seguenti osservazioni.

Anzitutto, l'articolato si apre con una corposa elencazione di richiami normativi e di considerati non sempre pertinenti alla sfera di disciplina autorizzata dal legislatore e comunque non necessari (tale è

il caso ad esempio del preannunciato intento di addivenire ad una definizione complessiva della *governance* della risorsa idrica).

Analoghe considerazioni si possono esprimere con riferimento alle disposizioni recanti l'individuazione delle funzioni di spettanza ministeriale che, così come formulate, rischiano di sovrapporre, senza averne titolo né rango, competenze discordanti con quelle legittimamente sancite dal Codice dell'Ambiente (d.lgs. 152/2006).

Una rigorosa osservanza del suddetto mandato imporrebbe che le attività ricognite con il presente provvedimento siano, pertanto, riferite alla Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nonché finalizzate a garantire un effettivo potere di controllo e di indirizzo per la corretta regolazione ed organizzazione del servizio, senza tuttavia sfociare in una attività di amministrazione attiva.

Non a caso, l'articolo 21 del decreto legge 201/2011, richiama la legge 14 novembre 1995, n. 481 (istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).

Di conseguenza, come per i settori del gas e dell'energia elettrica anche nel settore del servizio idrico integrato l'Autorità in parola dovrebbe esercitare poteri deliberativi su tariffe, qualità del servizio e difesa degli utenti, disponendo a tali fini di poteri ispettivi e di accesso alla documentazione, nonché sanzionatori amministrativi, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti.

Pur tuttavia, la posizione di autonomia ed imparzialità propria dell'Autorità medesima potrebbe anche offrire l'occasione per estendere le suddette competenze ad ambiti più propriamente amministrativi, purchè siano comunque preservate le disposizioni declinate nella Parte III del d.lgs. 152/2006 che vedono il necessario coinvolgimento di tutti i livelli territoriali di governo del Settore del servizio idrico integrato.

L'ULTERIORE RIDIMENSIONAMENTO DEL RUOLO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.

Con i numerosi interventi normativi che nel tempo si sono susseguiti nell'accidentato percorso - che ha portato dal *Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche* (istituito dalla c.d. legge Galli) all'*Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti*, poi sostituita dalla *Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche* (prevista dal d.lgs. 152/2006) per arrivare, infine, ai giorni nostri con la declinazione delle competenze dell'*Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche* (in sostituzione alla predetta Commissione) ora trasferite alla *Autorità di regolazione dell'energia e del gas* - si assiste, a fronte del costante ampliamento dei poteri e del margine di azione dell'organismo nazionale, ad un corrispettivo e inverso processo di ridimensionamento del ruolo delle Amministrazioni regionali.

Ad onor del vero, non può sottacersi come il provvedimento in esame si innesti nel solco tracciato dall'articolo 10 del decreto legge 70/2011, riproponendo nella sostanza i medesimi nodi critici.

In effetti tale decreto legge, più che intervenire sulla sfera di azione della soppressa Commissione, ha operato un vero e proprio conferimento di competenze, anche riallocando in capo alla subentrata Agenzia funzioni esistenti che il decreto legislativo 152/2006 ascrive alla sfera di competenza regionale e locale.

I disposti del decreto legge 70/2011 vedono infatti l'Agenzia (leggasi ora Autorità per l'energia elettrica ed il gas):

- predisporre le convenzioni-tipo di cui all'articolo 151 del d.lgs. 152/2006, senza più trasmetterla al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare per la sua adozione sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonostante lo stesso articolo 151, comma 2 conservi espressamente in capo alle Regioni tale funzione;
- predisporre il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 dello stesso decreto legislativo, anche in questo caso senza più trasmetterlo al Ministro per la sua adozione sentita la Conferenza Stato-Regioni;
- definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua e quindi con possibile riferimento anche ai canoni per l'utilizzo dell'acqua pubblica, in controtendenza rispetto al federalismo demaniale in via di attuazione;
- approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti e verificare la corretta redazione del

piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e “impartendo, a pena d'inefficacia”, prescrizioni, senza prevedere o mettere in conto alcun ruolo intermedio delle Regioni volto a preservare le loro funzioni di pianificazione.

Permangono inoltre i dubbi, emersi con il decreto legge 70/2011¹, sulla sorte di alcune norme che assumono un particolare rilievo per le Regioni e le Province autonome e nello specifico:

- dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, a mente del quale la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche definisce, *d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti;*
- del comma 7 dell'articolo 161 del d.lgs. 152/2006 ai sensi del quale i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno all'Osservatorio [leggasi alla Commissione], *alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano* i dati e le informazioni di cui al comma 6 (dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; livelli di qualità dei servizi erogati; tariffe applicate; piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi).

Alla luce delle suddette considerazioni, pertanto, occorre recuperare il legittimo esercizio delle competenze regionali, garantendo in tal modo il rispetto del sistema di regolazione codificato dal Codice dell'Ambiente, basato su due livelli tra loro correlati (locale e nazionale) e che in tale ottica permanga nei giusti termini quanto è effettivamente ascrivibile a ragioni di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente riconducibili alla competenza esclusiva statale e quanto è ascrivibile invece alle incombenze che la stessa normativa assegna alle Amministrazioni regionali.

Concludendo, per quanto nulla osti in via di principio al trasferimento delle funzioni della soppressa Agenzia alla Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si reputa che la sua disciplina debba tener conto delle peculiarità dei servizi idrici e delle competenze e responsabilità riservate alle Regioni in questa materia dalla normativa vigente e si richiede conseguentemente che allo schema di d.p.c.m. in oggetto siano apportati gli emendamenti di seguito riportati.

Schema d.p.c.m.	Emendamenti richiesti
VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”) che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III; VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo articolo 2;	VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000 n. 60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (“Norme in materia ambientale”) che recepisce la citata direttiva 2000/60/CE, e in particolare la Parte III; VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ed in particolare il suo articolo 2;

[†] I commi 11 e 15 del d.l. 70/2011 dispongono infatti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del “presente decreto”, è istituita l'Agenzia e sono trasferite alla stessa le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del d.lgs. 152/2006 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del “presente decreto”. Al tempo stesso il comma 26 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore “della legge di conversione del presente decreto”, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del d.lgs. 152/2006, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186 bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 20, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, prevedendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la proposta del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi

VISTA la legge 26 marzo 2010 n. 42, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010, che ha introdotto il comma 186 bis all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n.191, il quale ha disposto la soppressione delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ed ha disposto che le regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

VISTA la legge del 12 luglio 2011 n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua ed in particolare l'articolo 10, comma 15 che ha assegnato all'Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza in materia di acqua le competenze già attribuite dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 20, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha soppresso la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, prevedendo che siano esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.481;

VISTO l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, che ha previsto che le funzioni da trasferire siano individuate mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la proposta del Ministro dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro in materia di acque), recepita con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che traccia i principi in tema di gestione della risorsa idrica, ha tra i suoi

principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la Direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del servizio idrico integrato";

CONSIDERATO che anche la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (cd Direttiva "alluvioni"), recepita con il decreto legislativo 23 febbraio 2010 n.49 istituisce un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE;

CONSIDERATO che la Comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro Bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;

CONSIDERATO che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;

CONSIDERATO altresì che:

- le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;
- la gestione integrata della risorsa deve tenere

principali obiettivi la prevenzione e riduzione dell'inquinamento, la promozione di un utilizzo sostenibile della risorsa, la protezione dell'ambiente, nonché la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; per il conseguimento di tali obiettivi, la Direttiva impone un approccio integrato al governo della risorsa, che superi la storica tripartizione della "difesa dalle acque/difesa del suolo", "tutela delle acque e obiettivi di qualità", "gestione del servizio idrico integrato";

CONSIDERATA la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea COM (2000) 477 (Politica di tariffazione per una gestione più sostenibile delle Risorse Idriche) del 26 luglio 2000, che, in linea con le recenti iniziative volte ad attribuire maggior peso a strumenti di natura economica nell'ambito delle politiche ambientali, promuove la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico. Ciò anche al fine di contribuire a fare in modo che gli obiettivi ambientali stabiliti dalla direttiva possano essere raggiunti in maniera efficace dal punto di vista dei costi.

~~CONSIDERATO che la Comunicazione in materia di carenza idrica e siccità (COM 2007/414) e il Libro Bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM 2009/147) richiedono che si proceda entro il corrente anno alla definizione del Piano nazionale di adattamento al fine, tra l'altro, di diminuire la vulnerabilità e aumentare la resilienza delle risorse idriche per prevenire le conseguenze negative e i danni derivanti dai cambiamenti climatici;~~

~~CONSIDERATO che spetta al Ministro dell'ambiente, ai sensi del comma 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottare le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque;~~

~~CONSIDERATO altresì che:~~

- ~~- le attività preliminari alla definizione dei costi per i vari settori d'impiego dell'acqua attengono alla funzione d'indirizzo e coordinamento tipica dell'autorità di governo della risorsa;~~
- ~~- la gestione integrata della risorsa deve tenere~~

conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela e qualità, dei rischi derivanti dalla carenza idrica e da eventi alluvionali, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa;

– per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico coordinamento a livello di distretto idrografico;

– le misure individuate nella pianificazione di bacino ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un’analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l’analisi economica di cui all’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e all’articolo 119 del decreto legislativo 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio “chi inquina paga”;

– la maggiore criticità oggi riscontrabile è peraltro dovuta al mancato completamento del riassetto della *governance* ed alla frammentazione e sovrapposizione di competenze l’adeguamento alle normative comunitarie - direttiva n. 2000/60/CE e 2007/60/CE rispettivamente sulla tutela delle acque e sulle alluvioni - richiede la definizione di ruoli e competenze non ancora perfettamente ripartite tra livelli distrettuali e regionali;

– il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

– la legge del 22 dicembre 2011 n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla

~~conto dei differenti usi della stessa, della sua tutela e qualità, dei rischi derivanti dalla carenza idrica e da eventi alluvionali, nonché delle ripercussioni che i cambiamenti climatici comportano sul governo integrato della risorsa stessa;~~

~~– per la gestione sostenibile delle risorse idriche, la direttiva stabilisce che il sistema di gestione unica ed integrata delle acque deve essere basato sulle unità geografiche ed idrologiche naturali, i bacini idrografici, e che la gestione degli stessi, soprattutto se di ridotte dimensioni (oppure se le acque sotterranee localizzate in un bacino confluiscono di fatto nel bacino idrografico adiacente), debbano avere un unico~~

~~coordinamento a livello di distretto idrografico;~~ - le misure individuate **nei Piani di Tutela delle Acque** ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE debbono essere il risultato di un’analisi in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria, in coerenza con l’analisi economica di cui all’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE e all’articolo 119 del decreto legislativo 152/06, e che debbono garantire il recupero integrale del costo dei servizi idrici, ovvero la quantificazione dei costi finanziari, ambientali e della risorsa tenendo conto del principio “chi inquina paga”;

~~– la maggiore criticità oggi riscontrabile è peraltro dovuta al mancato completamento del riassetto della *governance* ed alla frammentazione e sovrapposizione di competenze l’adeguamento alle normative comunitarie - direttiva n. 2000/60/CE e 2007/60/CE rispettivamente sulla tutela delle acque e sulle alluvioni - richiede la definizione di ruoli e competenze non ancora perfettamente~~

~~ripartite tra livelli distrettuali e regionali;~~ – il servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, sebbene rappresenti una parte minoritaria rispetto agli altri usi della risorsa, è considerato prioritario e deve essere opportunamente garantito e tutelato anche attraverso una gestione secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

~~– la legge del 22 dicembre 2011 n. 214 affronta alcuni aspetti attinenti alla materia del servizio idrico integrato, attribuendo all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione, con particolare riferimento alla~~

determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;

RITENUTO necessario:

– assicurare al più presto una *governance* complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di Distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della Direttiva 2000/60/CE;

– adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione;

– in vista della definizione complessiva della *governance* della risorsa idrica, disciplinare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, garantendo che l'esercizio delle stesse avvenga in coerenza e coordinamento con la gestione integrata della risorsa;

– che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del “chi inquina paga” e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa (principio del *full cost recovery*);

decreta
Articolo 1

(Funzioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti la gestione delle risorse idriche;

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del

determinazione della tariffa e al controllo del servizio idrico integrato, prevedendo che esse siano esercitate con i poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995 n. 481;

RITENUTO necessario:

~~– assicurare al più presto una *governance* complessiva e unitaria per la risorsa idrica, avviando al contempo l'istituzione delle Autorità di Distretto e dando attuazione alla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 adottando i necessari atti amministrativi, pervenendo definitivamente ad un assetto istituzionale nazionale coerente con i principi della Direttiva 2000/60/CE;~~

~~– adottare un quadro normativo improntato ad una logica unitaria della difesa idrogeologica, della gestione integrata dell'acqua e del governo delle risorse idriche; rendere operative le autorità di bacino distrettuali; portare a definitiva e rapida approvazione i piani di gestione dei distretti idrografici e i relativi programmi di azione;~~

~~– in vista della definizione complessiva della *governance* della risorsa idrica, disciplinare le funzioni trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, garantendo che l'esercizio delle stesse avvenga in coerenza e coordinamento con la gestione integrata della risorsa;~~

~~– che ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto dei principi comunitari con particolare riferimento a quelli inerenti le politiche di tariffazione, quali il principio del “chi inquina paga” e il principio della copertura integrale del costo del servizio finanziario, ambientale e della risorsa (principio del *full cost recovery*);~~

~~RICHIAMATI gli esiti del referendum come specificati nel DPR n. 116 del 18.07.2011;~~

Decreta
Articolo 1

~~*(Funzioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare)*~~

~~1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 3, ed in particolare:~~

~~a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti la gestione delle risorse idriche;~~

~~b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del~~

D.lgs. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio;

e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

g) verifica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la corretta redazione del piano d'ambito e delle sue successive revisioni, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e i gestori del servizio idrico integrato;

h) può definire indirizzi e criteri per la perequazione tariffaria tra i diversi ambiti territoriali

Articolo 2

(Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico)

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.

La regolazione del servizio idrico integrato persegue le seguenti finalità:

a. salvaguardia ed utilizzo efficiente delle risorse idriche;

b. garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

c. definizione di un sistema tariffario equo, certo,

~~D.lgs. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore;~~

~~e) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;~~

~~d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio;~~

~~e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;~~

~~f) definisce i livelli minimi di qualità del servizio idrico integrato, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;~~

~~g) verifica, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la corretta redazione del piano d'ambito e delle sue successive revisioni, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e i gestori del servizio idrico integrato;~~

~~h) può definire indirizzi e criteri per la perequazione tariffaria tra i diversi ambiti territoriali~~

Articolo 2

(Finalità e principi ispiratori della regolazione del settore idrico)

1. Le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo.

La regolazione del servizio idrico integrato persegue le seguenti finalità:

a. salvaguardia ed utilizzo efficiente delle risorse idriche;

b. garanzia della diffusione, fruibilità e qualità del servizio all'utenza in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;

c. definizione di un sistema tariffario equo, certo,

trasparente, non discriminatorio;
d. tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
e. gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario.
f. attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

Articolo 3

(Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas)

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato:

a. vigila sulle modalità di erogazione del servizio idrico integrato, assicurando il rispetto dei livelli minimi di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), nonché prevedendo premialità e penalità ai fini dell’incremento dei livelli di qualità del servizio, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, irrogando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la cessazione dell’affidamento; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b. predisporre, secondo ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all’affidamento del servizio e soggetti gestori,

c. definisce le componenti di costo – inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, per i vari settori di

trasparente, non discriminatorio;
d. tutela dei diritti e degli interessi degli utenti;
e. gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario.
f. attuazione dei principi comunitari “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e “chi inquina paga”, ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell’articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE.

Articolo 3

(Individuazione delle funzioni di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas)

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas esercita, secondo i principi indicati, le seguenti funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico integrato:

a. definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità d’ambito, i gestori e le associazioni dei consumatori e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;

b. predisporre, **ai fini** dell’articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra autorità competenti all’affidamento del servizio e soggetti gestori, **d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;**

c. definisce, **tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa**

impiego, in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'art.1, comma 1, lettere c), d), e),f);

d. predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui alla precedente lettera c), e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;

e. approva le tariffe del servizio idrico integrato, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni, nonché prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge. In caso di inadempienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare dovuto al gestore inadempiente.

relativa al servizio idrico integrato per i vari settori di impiego dell'acqua, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d. predisporre, tenuto conto di quanto specificato nel DPR n. 116 del 18.07.2011, il metodo tariffario, per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio, che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga" e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Autorità; fissa le relative modalità di revisione periodica e prevede, altresì, premialità e penalità ai fini dell'incremento dei livelli di qualità del servizio;

d bis. vigila sull'applicazione delle tariffe e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni.

e. approva le tariffe del servizio idrico integrato, predisposte dalle autorità competenti;

f. adotta direttive per la trasparenza della contabilità e per la separazione contabile, amministrativa e funzionale dei gestori del servizio idrico integrato o di suoi segmenti, nonché la rendicontazione periodica dei dati gestionali ai fini dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta disaggregazione di costi e ricavi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza, valutando i costi delle singole prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo sovranazionale;

g. esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni e dei soggetti che affidano il servizio;

h. può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

i. tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;

j. integra la relazione al Governo e al Parlamento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i) della legge 481 con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato;

e bis. verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato, acquisendo preliminarmente la valutazione effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore;

f. emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

g. esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, **degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);**

h. può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;

~~i. tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi;~~

j. predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno

k. svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine Il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo.

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

dell'anno successivo a quello cui si riferisce;

k. svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, assicurando l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti. A tal fine Il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con l'Autorità per l'energia, trasferisce gli archivi, la documentazione ed i database informatici relativi alle funzioni di cui al presente articolo.

l. L'Autorità, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'Autorità per l'energia, in assenza di standard o indirizzi emanati da parte delle autorità a tal fine competenti, o qualora non disponga di riferimenti normativi o regolamentari funzionali allo svolgimento delle proprie funzioni, nelle more della emanazione dei provvedimenti in materia, procede comunque sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.

“Articolo 4 (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”